

ANALISI TECNICO – NORMATIVA

Titolo: Schema di disegno di legge, recante “Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021”.

Amministrazione proponente: Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

Indicazione del referente dell’Amministrazione proponente: Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale – Ufficio legislativo

Parte I - Aspetti tecnico – normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino disciplina il reciproco riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, emesse dalle rispettive Autorità giudiziarie, di sequestro e confisca dei proventi illeciti, nonché la suddivisione, tra le Parti contraenti, dei beni oggetto di confisca o del ricavato della loro vendita.

Rispetto alla Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca e la confisca dei proventi di reato, firmata a Strasburgo nel 1990, nonché a quella sul riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, firmata a Varsavia nel 2005, l’Accordo mira a facilitare la cooperazione anche con riferimento al riparto dei beni sottoposti a confisca tra i due Paesi. L’Accordo è in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L’intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p., che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 723 - 729-*quinquies* c.p.p., che disciplinano le rogatorie internazionali dall’estero e all’estero; artt. 730 - 746 c.p.p., concernenti gli effetti delle sentenze penali straniere e l’esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L’Accordo non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.

L’Accordo rispetta i principi costituzionali in materia di tutela del diritto di proprietà. La ratifica avviene secondo il disposto dell’art. 80 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L’Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a Statuto Speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’art. 118, primo comma, della Costituzione.

L’Accordo, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'Accordo ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di "delegificazione".

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il contenuto dell'Accordo non presenta profili di difformità rispetto alle principali pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia di assistenza giudiziaria penale.

Parte II – Contesto normativo comunitario e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'Accordo, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia che disciplinano l'assistenza giudiziaria in materia penale, in particolare per ciò che riguarda il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro e confisca.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L'Accordo appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte Europea dei diritti dell'Uomo in materia di assistenza giudiziaria penale.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

L'Accordo segue il modello delle Convenzioni del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca e la confisca dei proventi di reato, già in precedenza citate.

Parte III – Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

L'Accordo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

L'Accordo non contiene riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

L'Accordo non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si producono effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'Accordo non ha effetto retroattivo né contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi, ad eccezione della ratifica.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico – finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'Accordo sarà effettuato dall'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria della Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia.